



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento recante <<Organizzazione e funzionamento dell'Organismo regionale per i controlli di legalità - O.RE. CO.L. in attuazione dell'art. 11, comma 8, Legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità">>.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 14 marzo 2024

Si assegna il numero 3 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2024

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1 **(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Organismo regionale per i controlli di legalità (di seguito "O.RE.CO.L." o "Organismo") nonché le modalità di raccordo del medesimo con gli altri organismi di controllo.
2. L'O.RE.CO.L. ha sede presso la cittadella regionale "Jole Santelli" in viale Europa, loc. Germaneto (Catanzaro).

Articolo 2 **(Composizione dell'Organismo)**

1. L'Organismo è composto secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 e resta in carica per la durata della legislatura, salva l'ipotesi di decadenza ex art. 10, comma 5, L.R. n. 42/2022.
2. Ove un componente dell'Organismo intenda rinunciare all'incarico, deve darne comunicazione al Presidente, che provvede tempestivamente ad informarne il Presidente della Giunta regionale. In caso di rinuncia del Presidente si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 3.
3. Le funzioni di componente dell'Organismo non sono in alcun modo delegabili.

Articolo 3 **(Poteri del Presidente)**

1. Il Presidente convoca le sedute secondo le modalità indicate all'art. 5, dirige i lavori dell'Organismo e coordina le attività di competenza di quest'ultimo.
2. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Organismo.
3. In caso di sua assenza temporanea, i poteri e le funzioni di Presidente sono esercitati dal componente più anziano di età, così come nelle ipotesi di impedimento permanente o di rinuncia all'incarico fino alla nomina del sostituto da parte della Giunta regionale.

Articolo 4 **(Nomina del segretario)**

1. Alla prima seduta utile, l'Organismo provvede alla nomina del segretario tra i propri componenti esterni.
2. Il segretario redige i verbali delle sedute avvalendosi, allo scopo, del personale a supporto tecnico-amministrativo appositamente individuato dall'amministrazione regionale.

Articolo 5 **(Convocazione dell'Organismo)**

1. L'Organismo approva il calendario delle riunioni con cadenza semestrale e si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione di data, orario e luogo della riunione e del relativo ordine del giorno, inviata a mezzo posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, in casi d'urgenza, con un preavviso minimo di ventiquattro ore.
2. La convocazione delle sedute dell'Organismo è indirizzata anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Calabria, che ha facoltà di partecipare alle sedute senza diritto di voto.

3. Il presidente convoca, altresì, l'Organismo in situazioni di particolare urgenza e/o importanza, su richiesta di uno dei componenti, del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale.
4. Ove necessario per la trattazione di specifici argomenti, possono essere invitati a partecipare alle sedute, ed eventualmente essere auditi, i dirigenti regionali o i vertici degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, fermi restando gli obblighi di riservatezza in relazione ai contenuti della riunione. In ogni caso, tali soggetti non possono prendere parte, né assistere alle discussioni e decisioni dell'Organismo.

Articolo 6 **(Validità e svolgimento delle sedute)**

1. Le sedute dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le riunioni possono essere tenute in modalità "da remoto", mediante collegamento in audio/videoconferenza, dandone atto a verbale. Vanno, in ogni caso, garantite l'effettiva partecipazione dei componenti e la riservatezza della trattazione.
3. La trattazione si svolge secondo l'o.d.g. anticipato con la convocazione. Se chiesto da ciascun componente, per iscritto e con ragionevole preavviso, il Presidente può inserire uno/più punti nuovi di trattazione e discussione. Ove tale richiesta sia effettuata direttamente, ad avvio di seduta, si procede all'inserimento dell'argomento nell'o.d.g. purché nessuno dei componenti si opponga.
4. E' diritto di ciascun componente prendere la parola su ogni punto dell'o.d.g. e formulare, in merito, rilievi, osservazioni e proposte.
5. Il Presidente dirige i lavori, garantendone il regolare svolgimento e assicurando la correttezza della discussione.
6. A ciascun componente è attribuito un voto e le decisioni sono valide se adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è palese ed ogni componente ha diritto alla verbalizzazione del proprio eventuale dissenso e delle ragioni del proprio voto.
7. Eventuali situazioni di conflitto d'interessi sono rappresentate, tempestivamente e per iscritto, al Presidente, che ne dà atto nel verbale. In tale ipotesi per il componente interessato sussiste l'obbligo di astenersi dalla partecipazione alla discussione e al voto.
8. L'obbligo di astensione dalla partecipazione alla discussione e al voto ricorre, inoltre, per il componente interno all'Organismo su questioni che attengono, direttamente o indirettamente, alla funzione e alle attività svolte quale responsabile della struttura organizzativa preposta ai controlli successivi di regolarità amministrativa dei decreti dirigenziali adottati dai dipartimenti della Giunta regionale e strutture equiparate.

Articolo 7 **(Verbalizzazione delle riunioni)**

1. Le attività dell'Organismo sono documentate in appositi verbali, in ciascuno dei quali sono riportati:
 - a) l'orario di apertura e chiusura della riunione;
 - b) i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede;
 - c) l'ordine del giorno e le eventuali integrazioni;
 - d) le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è approvato dall'Organismo nella seduta successiva.

Articolo 8

(Piano annuale delle attività)

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42, l'Organismo svolge le proprie funzioni secondo un Piano annuale di attività approvato, su proposta dell'Organismo medesimo, dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Piano approvato è comunicato alle strutture amministrative della Giunta regionale, agli enti strumentali e alle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.
3. All'interno del Piano sono individuate le modalità di svolgimento delle funzioni indicate all'art.11, comma 1, lettere a) - f), della L.R. n. 42/2022, secondo la seguente articolazione:
 - a) le funzioni di cui alle lettere a), b) ed e) sono esercitate in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale e i corrispondenti responsabili presso gli enti strumentali e le società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. n. 118/2011;
 - b) le funzioni di cui alle lettere c) e d) sono attuate mediante l'estrazione a campione dei decreti dirigenziali, relativi alle procedure di acquisto e di erogazione di finanziamenti o risorse, a qualsivoglia titolo, a beneficio di terzi, adottati dai dipartimenti/strutture della Giunta regionale nonché delle determine o atti equiparati adottati da enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica; per tali attività l'Organismo può coordinarsi con le Autorità regionali preposte agli audit di I e II livello;
 - c) le funzioni di cui alla lettera f) sono svolte in coordinamento con i dirigenti generali dei dipartimenti vigilanti della Regione e con il Settore preposto al coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali e organismi in house.
4. Nel piano annuale delle attività possono essere formulate proposte finalizzate alla stipula di intese tra il Presidente della Giunta regionale e la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria e/o l'ANAC.

Articolo 9

(Attività ispettiva)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della l.r. n. 42/2022 l'Organismo può effettuare verifiche ispettive su richiesta della Giunta regionale. In tale caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento regionale n. 1/2023 "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'art. 4, comma 7 e dell'art. 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)".

Articolo 10

(Flussi informativi)

1. La relazione di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 42/2022 contiene la descrizione:
 - a) delle attività di verifica, valutazione e monitoraggio effettuate, evidenziando le eventuali criticità;
 - b) degli interventi correttivi proposti e delle azioni migliorative attuate dai destinatari, dei risultati ottenuti e della loro rispondenza, o non, alle indicazioni fornite.

Articolo 11

(Gestione delle segnalazioni)

1. L'Organismo esamina e valuta, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni pervenute, quei fatti o comportamenti che possono far ravvisare fattispecie di irregolarità o di illecito e/o compromettere l'integrità e trasparenza dell'Amministrazione regionale o degli enti del sistema regionale, decidendo discrezionalmente e in piena autonomia se attivarsi.
2. In ipotesi di segnalazioni, l'Organismo effettua una preliminare valutazione al fine di accertare:
 - a) che rientrino nell'ambito delle proprie competenze;
 - b) che siano validamente proposte e adeguatamente circostanziate.
3. L'Organismo, nel caso di segnalazione di presunto illecito/irregolarità, adotta misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
4. Ove dall'istruttoria emerga la necessità di un intervento correttivo, o di azioni migliorative da attuare, anche in via di autotutela, l'Organismo formula raccomandazioni alle strutture/enti interessati, assegnando un termine di giorni 15 (quindici) per il riscontro. In caso di mancato riscontro, l'Organismo effettua la segnalazione all'Organo di vertice dell'Ente interessato.
5. Sono considerate anonime, quindi oggetto di archiviazione, le segnalazioni prive di sottoscrizione o con firma illeggibile, o quelle che non consentano di individuare con certezza l'autore.
6. In deroga al comma 5, possono essere prese in considerazione le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità, se utili ad integrare le informazioni già eventualmente possedute in ragione delle attività svolte. Ricorrendo tali ipotesi, il Presidente può proporre all'Organismo l'avvio del procedimento di controllo ai sensi del comma 1.

Articolo 12

(Utilizzo delle risorse)

1. Nel caso in cui l'Organismo formuli richieste di accesso ai sensi dell'art. 11, comma 4 della l.r. 42/2022, i documenti e i dati richiesti sono forniti entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. L'organismo opera in stretta collaborazione con le strutture competenti della Giunta regionale e degli enti strumentali e società controllate e può avvalersi delle banche dati informatizzate ivi disponibili, in relazione alle materie oggetto del controllo.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo si avvale di una struttura amministrativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla Giunta regionale – Dipartimento Segretariato Generale.
4. L'Organismo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può procedere all'audizione delle Autorità preposte alla gestione e ai controlli dei Programmi regionali cofinanziati con le risorse della politica di coesione e delle altre Autorità previste da leggi regionali e/o di consulenti delle strutture regionali, degli enti strumentali e delle società controllate che hanno reso pareri o rilasciato altri atti, potendo anche acquisire tali pareri e atti.

Articolo 13

(Modalità di raccordo con gli altri Organismi di controllo)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse attività di controllo interno della giunta regionale, così come previsto dall'art. 11, comma 6 della l.r. 42/2022, l'Organismo si coordina con il R.P.C.T., che può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organismo medesimo. Tale coordinamento è, inoltre, assicurato:
 - a) attraverso la partecipazione dell'Organismo, collegialmente o tramite uno/più componenti designati, agli incontri chiesti o promossi dal RPCT;
 - b) attraverso la formulazione, entro il mese di novembre di ciascun anno, di proposte, suggerimenti e orientamenti da sottoporre alla Giunta regionale e al RPCT in tempo utile per la elaborazione del Piano anticorruzione per l'anno seguente;

- c) attraverso l'iscrizione di proposte del RPCT all'o.d.g. delle sedute dell'Organismo.
2. L'Organismo verifica, anche in collaborazione con l'OIV e il Collegio dei revisori dei conti, lo stato di avanzamento delle azioni migliorative poste in essere dai dipartimenti della Giunta regionale in riscontro ai rilievi, indicazioni, suggerimenti e raccomandazioni formulati nell'esercizio delle proprie funzioni. Allo scopo, può disporre l'audizione dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali.
 3. Per le finalità di controllo collaborativo cui all'art. 11, comma 7 della l.r. n. 42/2022, nel piano annuale delle attività di cui all'art. 8 del presente regolamento sono definite le modalità di coordinamento con gli organi di controllo degli enti strumentali e delle società controllate.

Articolo 14 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO